




COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA



PROVINCIA DEL V.C.O.

COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA **PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**

VARIANTE n. 4-2019 - ai sensi dell'art. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i.

PROGETTO PRELIMINARE

Elaborato:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROGETTO PRELIMINARE

DELIBERA COMUNALE del _____ n° _____ RESA ESECUTIVA IL _____

PROGETTO DEFINITIVO

DELIBERA COMUNALE del _____ n° _____ RESA ESECUTIVA IL _____

Progettazione:

FALCIOLA ING. FRANCO
Via Bonomelli n°16
28845 DOMODOSSOLA (VB)
tel. 0324 249322

Visti:

Elaborato:

A

Data: OTTOBRE 2019
Agg: FEBBRAIO 2020

Il Sindaco:

Il responsabile del procedimento

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ALLEGATA AL PROGETTO PRELIMINARE
Variante Semplificata n. 4-2019 ai sensi dell'ART. 17bis
I N D I C E

A – PREMESSA	2
Integrazioni a seguito della Prima Conferenza di Servizi:	6
B – RELAZIONE.....	7
Estratto Tavola 10a – “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità all'utilizzazione urbanistica, alla scala di piano” e relativa legenda:	10
Estratto Piano di Zonizzazione Acustica Vigente:	12
Documentazione Fotografica	13
Vincoli presenti sul territorio	14
Verifica dotazione aree a standard art. 21 L.R. 56/77	16
C- VERIFICA DELLA COERENZA RISPETTO AI PIANI SOVRAORDINATI	17
RAPPORTO CON P.T.R.	17
RAPPORTO CON P.P.R.	22
D- FASE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS.....	35

A – PREMESSA

Il Comune di Anzola d'Ossola è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Regione Piemonte con Delibera della Giunta Regionale n. 255 del 13.10.1983;

Successivamente alla approvazione da parte della Regione sono state redatte le seguenti varianti al suddetto P.R.G.C.:

- variante strutturale n.1 approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 337 del 05.09.1989;
- variante strutturale n.2 approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 66 del 10.12.1990;
- variante strutturale n.3 approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 81 del 04.11.1991;
- variante strutturale n.4 approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 35-2402 del 23.10.1995;
- variante strutturale n.5 approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 13-27807 del 19.07.1999;
- variante parziale n.6 (ai sensi dell' art.17 comma 7) approvata definitivamente dal Consiglio Comunale con Delibera n. 17 del 13.07.1998;
- variante strutturale n.7 adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 21.10.1998 e revocata con delibera n.19 del 29.09.2003;
- variante parziale n.8 (ai sensi dell' art.17 comma 7) approvata definitivamente dal Consiglio Comunale con Delibera n. 17 del 26.09.2001;
- variante parziale n.9 (ai sensi dell' art.17 comma 7) per inserimento tracciato piste ciclabili e ponte sul Fiume Toce adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 20 del 29.09.2003;
- Variante strutturale n. 10 e variante "in itinere" n. 11 approvate con Delibera della Giunta Regionale del 7 dicembre 2009, n. 30-12744.
- Variante Parziale n. 01-2010, approvata definitivamente con D.C.C. n. 2 del 24.02.2011, relativa ai seguenti punti:
 - Ridefinizione perimetrazione area artigianale IC8
 - Modifica perimetrazione area a parcheggio P4 (vicino al Cimitero)
 - Inserimento area ad uso pubblico (Biblioteca – Museo) fabbricato ex Latteria.
 - Inserimento nelle cartografie di PRGC dell'area esistente adibita a stoccaggio temporaneo
 - Correzione delimitazione del vincolo idrogeologico a monte dell'area IC8
- Variante Parziale n. 02-2011. Approvata con D.C.C. n. 39 del 29.11.2011, relativa ai seguenti punti:
 - Riduzione parcheggio P6 da 2580 mq a 1950 mq (-630)
 - Spostamento area a parcheggio denominata P11 e modifica della relativa superficie

- Ampliamento dell'area Verde pubblico VP8 conglobando parte dell'originaria superficie del parcheggio P 11
 - Inserimento dell'area a parcheggio P 12, in via Megolo, di 570 mq
 - Eliminazione dell'area RCL 3 di superficie 5700 mq
 - Eliminazione dell'area RCL 6 e trasformazione in area RC
 - Inserimento dell'area RCL 9 di superficie 340 mq
 - Inserimento dell'area RCL 10 di superficie 1547 mq
 - Inserimento dell'area RCL 11 di superficie 4497 mq
 - Modifica della previsione di allargamento della Via della Sega in corrispondenza della cappelletta votiva esistente (area adiacente ai terreni di cui al Foglio 4 mappali 328 + 330).
 - Area IC 1 - Ampliamento della superficie fondiaria di 630 mq, per effetto della riduzione del parcheggio P6 di pertinenza dell'area IC 1;
 - Inserimento fascia di rispetto cimiteriale secondo l'ultimo aggiornamento autorizzato dall'Asl.
- Variante Parziale n. 03-2016. Approvata con D.C.C. n. 11 del 22.03.2018, relativa ai seguenti punti:
 - Riduzione perimetro parcheggio esistente P9 da 611 mq a 594 mq (-17)
 - Riduzione perimetro parcheggio esistente P10 da 769 mq a 488 mq (-281)
 - Individuazione dell'area a Verde pubblico esistente denominata VP5 (+288) derivante dalla corretta individuazione del parcheggio P10
 - Spostamento area Verde pubblico in progetto VP7 e modifica della relativa superficie da 584 mq a 595 mq (+11)
 - Spostamento di un'area individuata come "RC – Aree Residenziali esistenti", pertinenziale all'edificio esistente.
 - Riduzione parcheggio esistente P12 da 375 mq a 157 mq (-218)
 - A seguito dell'attuazione del parcheggio P4 in progetto, limitrofo al cimitero, viene inserita la perimetrazione dell'area attuata, denominata P14, per una superficie di 617 mq.
 - Viene inserita in cartografia l'individuazione del parcheggio all'ingresso ovest di Anzola, che assume la denominazione di P15 (+115 mq)
 - Conseguentemente alla corretta individuazione della viabilità esistente, in corrispondenza dell'area artigianale IC6, vengono modificate le perimetrazioni delle aree P3 in progetto (+903 mq), viene inserita la corretta perimetrazione dell'area VP5 in progetto, che comporta rispetto all'originaria superficie una diminuzione di 56 mq, e viene inserita la corretta individuazione dell'area IC6.

In considerazione della necessità di aumentare la superficie produttiva della Ditta Matia s.p.a., interessando la struttura esistente destinata a superficie commerciale posta nelle vicinanze dello svincolo della superstrada, viene previsto il cambio di destinazione d'uso da negozio a laboratorio artigianale dell'edificio di proprietà sito in Via Megolo n°4, distinto Catastalmente al Foglio 5 Mappale 602 ed attualmente individuato all'interno del Piano Regolatore Generale Comunale

come AREE COMMERCIALI TURISTICHE TERZIARIE (art. 31 delle N.T.A.). Il negozio ha cessato l'attività da qualche anno e la Matia s.p.a. intende quindi trasferire parte della produzione all'interno dell'immobile esistente.

Con la richiesta di Permesso di Costruire (senza opere edili), per avere la compatibilità urbanistica rispetto alla nuova destinazione d'uso, **viene avviata la procedura di variante ai sensi dell'art. 17bis, finalizzata alla modifica della ZTO del P.R.G.C. coerentemente al nuovo utilizzo dell'immobile.**

L'iter amministrativo della variante si inserisce nell'ambito di procedura SUAP, ai sensi dell'art. 17bis, comma 4, della L.R. 56/77 e s.m.i..

La ditta **Matia s.p.a.**, ha conferito al sottoscritto Falciola Ing. Franco, dello Studio Tecnico Falciola, l'incarico di sviluppare la documentazione necessaria alla redazione di una variante al PRGC ai sensi della L.R. n° 56/77 s.m.i. e più specificatamente ai sensi dell'art. 17bis della predetta normativa.

Si riporta per completezza di trattazione l'estratto normativo della Legge 56/77 e s.m. e i.

Art. 17bis – L.R. 3/2013 art. 53
(Varianti semplificate)

1. Sono varianti semplificate al PRG quelle necessarie per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, come definiti dalla normativa vigente, nonché quelle formate ai sensi di normative settoriali, volte alla semplificazione ed accelerazione amministrativa.
2. Nel caso in cui le iniziative di interesse pubblico, attuate attraverso gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportino variazioni allo strumento urbanistico, si applica il seguente procedimento:
 - a) il soggetto proponente l'opera o l'intervento, pubblico o privato, presenta la proposta, comprensiva degli elaborati della variante urbanistica e, ove necessario, degli elaborati di natura ambientale;
 - b) l'amministrazione competente individua il responsabile del procedimento, che, verificata la procedibilità tecnica della proposta e la completezza degli atti ricevuti, convoca la conferenza di servizi ai sensi della l. 241/1990 e delle altre normative di settore;
 - c) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla data di convocazione; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico;
 - d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, la conferenza dà mandato al responsabile del procedimento per la pubblicazione del progetto dell'intervento, della conseguente variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni;
 - e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime definitivamente in via ordinaria entro i successivi trenta giorni;
 - f) l'accordo di programma, sottoscritto dagli enti interessati, è ratificato entro i successivi trenta giorni dal consiglio del comune o dei comuni interessati, pena la decadenza; esso comporta l'approvazione della variante;
 - g) la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione dell'atto formale del legale rappresentante dell'amministrazione competente, recante l'approvazione dell'accordo.
3. Nel caso di interventi soggetti a procedure autorizzative semplificate in materia di ambiente ed energia, le varianti urbanistiche eventualmente necessarie seguono la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); l'approvazione del progetto da parte della conferenza comporta l'efficacia della relativa variante urbanistica, che in seguito è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione a cura del responsabile del procedimento.
4. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, l'interessato chiede al responsabile dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) la convocazione della conferenza di servizi, presentando contestualmente il progetto delle attività da insediarsi, completo della proposta di variante urbanistica, comprendente, ove necessario, gli elaborati di natura ambientale, secondo il seguente procedimento:

a) il responsabile del SUAP, verificata la completezza degli atti ricevuti e la procedibilità tecnica della proposta, convoca la conferenza di servizi, in seduta pubblica, di cui agli articoli da 14 a 14 quinquies della l. 241/1990 e delle altre normative di settore;

b) la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla data di convocazione; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico;

c) nel caso di espressione negativa, il responsabile del SUAP restituisce gli atti al proponente e comunica le risultanze in forma scritta, fissando un termine per la risposta alle osservazioni ostative e la ripresentazione degli elaborati;

d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, il responsabile del SUAP cura la pubblicazione della variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi, nel rispetto della normativa in materia di segreto industriale e aziendale; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni;

e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e, previa acquisizione dell'assenso della Regione, si esprime definitivamente entro i successivi trenta giorni;

f) il responsabile del SUAP trasmette le conclusioni della conferenza, unitamente agli atti tecnici, al Consiglio comunale, che si esprime sulla variante nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

5. Per i progetti relativi ad interventi finanziati con fondi europei, statali o regionali, erogati attraverso la programmazione regionale, nonché nei casi previsti dall'articolo 14 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica), le varianti urbanistiche eventualmente necessarie seguono la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante è ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

6. Per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, la variante urbanistica eventualmente necessaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), segue la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante è ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. Per la medesima variante urbanistica è, altresì, possibile applicare la procedura semplificata di cui all'articolo 19 del d.p.r. 327/2001; in tale caso con l'adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3 del d.p.r. 327/2001, il comune provvede alla pubblicazione della stessa sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni; il comune dispone, quindi, sull'efficacia della variante ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del d.p.r. 327/2001, tenendo conto delle osservazioni pervenute; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

7. Sono vincolanti, ancorché minoritari all'interno delle conferenze di cui al presente articolo, i pareri espressi dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale relativi all'adeguamento e alla conformità agli strumenti di pianificazione regionale o riferiti ad atti dotati di formale efficacia a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture ovvero in merito agli aspetti connessi alla VAS o per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o garantire la fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali, purché anch'esse dotate di formale efficacia, nonché per violazione della presente legge.

8. Le varianti di cui al presente articolo sono soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS, ad eccezione dei casi esclusi di cui ai commi 11 e 12. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

9. Il soggetto proponente, qualora ritenga di assoggettare direttamente le varianti di cui al presente articolo alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

10. L'amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al presente articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7; i provvedimenti in merito alla VAS sono formulati sulla base dei contributi espressi dai soggetti con competenza ambientale in sede di conferenza; tali contributi, in caso di assoggettabilità, forniscono elementi di specificazione per il rapporto ambientale. Nei casi di esclusione di cui ai commi 11 e 12, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.

11. Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo limitate funzionalmente e territorialmente all'adeguamento urbanistico dell'area di localizzazione di un intervento, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA.

12. Sono, altresì, escluse dal processo di VAS le varianti per le quali ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) non recano la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;

b) non prevedono la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'articolo 14, comma 1, numero 3), lettera dbis);

c) non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;

d) non incidono sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24;

e) non comportano variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dal PRG vigente.

13. Per le varianti di cui al presente articolo, riguardanti interventi assoggettati alle procedure di VIA, sono fatti salvi i tempi previsti dalla normativa in materia ambientale, per l'espletamento delle procedure stesse.

14. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, gli elaborati delle varianti di cui al presente articolo possono avere contenuto limitato alla considerazione delle aree o degli aspetti oggetto della variante e devono prevedere:

- a) la relazione illustrativa;
- b) le indagini geomorfologiche e idrogeologiche con la relativa carta di sintesi, nonché le indagini sismiche qualora necessarie ai sensi della normativa di settore;
- c) la relazione geologico tecnica;
- d) le tavole di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;
- e) la sovrapposizione della proposta di variante al PRG vigente, con la stessa simbologia di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;
- f) le tavole di variante in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;
- g) le norme di attuazione.

15. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla disciplina dei procedimenti di cui al presente articolo, alla redazione degli elaborati di cui al comma 14, nonché le disposizioni volte a perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi.

Il presente elaborato è redatto coerentemente a quanto contenuto nel comma 14, art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i., al fine di avviare le procedure di cui al comma 2, lettera a) del medesimo articolo.

I contenuti della presente variante sono puntualmente descritti nella relazione seguente, oltre alla verifica dei parametri per il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

Integrazioni a seguito della Prima Conferenza di Servizi:

Il 29.01.2020, presso la sede del S.U.A.P. del Cusio e Basso Verbano, si è tenuta la conferenza convocata con nota prot. 8465 del 14.11.2019.

La conferenza, a seguito della lettura dei contributi di Regione Piemonte e Arpa Piemonte, ha determinato di *“sospendere i lavori della Conferenza di Servizi, per esigenze istruttorie sino alla presentazione della documentazione integrativa che dovrà avvenire, in unica soluzione ed in modalità telematica, entro il termine di 15 giorni dalla data odierna, salvo richiesta di proroga motivata (al SUAP) da parte della Società Istante”*.

Si è proceduto quindi ad integrare la documentazione con la Relazione Geologico Tecnica a firma del Dott. Geologo Francesco D'Elia e la Tav. 2a relativa all'interno territorio.

Inoltre l' *Elaborato A - Relazione Illustrativa*, l' *Elaborato C: Estratto Allegato 2-3-4 Scheda C* e l' *Elaborato VAS: Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante Semplificata n. 4-2019 art. 17bis* sono stati aggiornati con le modifiche ed integrazioni richieste.

B – RELAZIONE

La presente variante è costituita dai seguenti elaborati:

- ** Elaborato **VAS**: Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante Semplificata n. 4-2019 art. 17bis
- ** Elaborato **A**: Relazione illustrativa
- ** Elaborato **B**: Estratto Norme tecniche di attuazione: Art. 19 – 29 – 31 – 32 – 36 - 44
- ** Elaborato **C**: Estratto Allegato 2-3-4 Scheda C
- ** Estratti **Tav.02**: Uso del suolo ANZOLA CAPOLUOGO – scala 1:2000 – Vigente e Variante
- ** **Tav.02**: Uso del suolo ANZOLA CAPOLUOGO – scala 1:2000 – Variante
- ** **Relazione Geologica e Geologico – Tecnica** a firma del Dott. Geol. Francesco D’Elia.

L’area oggetto della presente variante al PRGC è ubicata in Comune di Anzola d’Ossola (Vb), Via Megolo n°4, distinta Catastalmente al Foglio 5 Mappale 602 ed è individuata all’interno del Piano Regolatore Generale Comunale come AREE COMMERCIALI TURISTICHE TERZIARIE (art. 31 delle N.T.A.).


Il progetto di Permesso di Costruire prevede il cambio di destinazione d'uso da negozio a laboratorio artigianale dell'edificio di proprietà della Soc. M.A.T.I.A. s.p.a.. L'intervento di cambio d'uso sarà realizzato senza opere edilizie interne all'edificio.

Il fabbricato esistente e le relative superfici di pertinenza verranno classificate, per la porzione individuata come “T1” AREE COMMERCIALI TURISTICHE TERZIARIE (art. 31 delle N.T.A.) in “IC12” AREE PRODUTTIVE ARTIGIANALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO (I) (art. 29 delle N.T.A.).

Viene eliminata l’individuazione del S.U.E. Vigente, in quanto risulta attuato e sono decorsi i termini di validità dello stesso.


Infine, conseguentemente al rilievo effettuato ed all’effettivo stato di fatto, viene inserita cartograficamente anche la porzione di strada comunale esistente adiacente al capannone e parallela all’uscita della superstrada. Tale viabilità è direttamente connessa all’area oggetto di variante in quanto ne costituisce uno degli accessi.

Estratto CTR



**Individuazione insediamento
produttivo**

Estratto catastale F.5



Con la presente variante si procede quindi all'aggiornamento della tabelle relative alle aree artigianali (Allegato 2 – 3 - 4, Scheda C alla Scheda Quantitativa dei dati urbani), stralciando l'area "T1" ed inserendo l'area "IC12".



Non si prevedono modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione esistenti, si rimanda quindi alla lettura dell' "Elaborato B – estratto norme tecniche di attuazione – Art. 29 – 19 – 31 – 32 – 36 – 44”

Sulla tavola del P.R.G.C. vigente l'area in variante è individuata con un perimetro rosso tratteggiato.

Si allegano gli estratti della “Tavola 2 – Uso del Suolo – Anzola Capoluogo” in scala 1:2000, la vigente (aggiornata alla Variante Parziale 1-2016) e la variante, l'estratto della tabella relativa alle aree produttive e commerciali (Allegato 2 – 3 - 4, Scheda C alla Scheda Quantitativa dei dati urbani).

LEGENDA

N.T.A.

	DELIMITAZIONE AREE AMBIENTALI E DOCUMENTARIE
	S.U.E. VIGENTI
	LIMITI DI AREA NORMATIVA
	FASCE DI RISPETTO
	RETE VIARIA
	S.S. 33 DEL SEMPIONE
	OPERE DI ARGINATURA
	ELETTRODOTTO
	METANODOTTO
	RETE CICLOPEDONALE
	AREE AMBIENTALI E DOCUMENTARIE
	AREE RESIDENZIALI ESISTENTI
	AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO
	AREE PRODUTTIVE ARTIGIANALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO (I)
	AREE PRODUTTIVE ARTIGIANALI DI NUOVO IMPIANTO (I.N.I.)
	AREE COMMERCIALI TURISTICHE TERZIARIE
	AREE PER ATTIVITA' AGRICOLA
	AREE PER SERVIZI SCOLASTICI

ART. 19

ART. 20

ART. 27

ART. 28

ART. 28

ART. 29

ART. 30

ART. 31

ART. 32

ART. 36



AREE PER SERVIZI DI INTERESSE COMUNE

ART. 36



AREE PER IL VERDE PUBBLICO-ESISTENTI

ART. 36



AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI-ESISTENTI

ART. 36



AREE PER IL VERDE PUBBLICO-IN PROGETTO

ART. 36




AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI- IN PROGETTO

ART. 36




ZONE DI TUTELA AMBIENTALE

ART. 37



AREE SOTTOPOSTA A VINCOLO AMBIENTALE
(FASCIA RICOMPRESA NEI 150 MT. DAI CORSI D'ACQUA
ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE ACQUE PUBBLICHE)



AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO

SIMBOLOGIA



MUNICIPIO



SCUOLA ELEMENTARE



UFFICIO POSTALE



PARROCCHIA



AMBULATORIO



CIMITERO




SCUOLA MATERNA



ATTREZZATURE CULTURALI E SOCIALI



S.T. AREA DI STOCCAGGIO TEMPORANEO



Fiume

Ponte su Fiume Toce


Toce

DOMODOSSOLA NOVARA

INI2

ORNAVASSO

STRALCIO 2
P.R.G.C. VIGENTE
Scala 1:2000



Fiume

Ponte su Fiume Toce

Toce

DOMODOSSOLA NOVARA

INI2


ORNAVASSO




STRALCIO 2
P.R.G.C. VARIANTE
Scala 1:2000

Estratto Tavola 10a – “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità all'utilizzazione urbanistica, alla scala di piano” e relativa legenda:



	CLASSE I	Settori in cui non sussistono condizioni di pericolosità geomorfologica	Edificato/ inedificato	Non necessarie
	CLASSE II a	Settori caratterizzati da condizioni di moderata pericolosità geomorfologica <ul style="list-style-type: none"> Settori caratterizzati da acclività media potenzialmente soggetti a fenomeni di dissesto per instabilità di versanti 	Edificato/ inedificato	opere di norma assenti comunque di carattere locale
	CLASSE II b	Settori caratterizzati da condizioni di moderata pericolosità geomorfologica <ul style="list-style-type: none"> Aree caratterizzate da difficoltà di drenaggio, potenzialmente soggette a ristagno d'acqua Aree caratterizzate da modesti fattori di rischio connessi all'attività idraulica dei corsi d'acqua 	Edificato/ inedificato	Presenti/assenti opere di norma assenti comunque di carattere locale
	CLASSE III	Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio richiedono la previsione d'interventi territoriali a difesa del patrimonio esistente.		
	IIIa	Grado di pericolosità da medio-moderata a molto elevata. Alvei attivi dei corsi d'acqua; fasce spondali dei corsi d'acqua soggetti a dinamica idraulica; porzioni di conoidi; versanti soggetti a dinamica gravitativa e/o caratterizzati da elevata energia di rilievo.	Inedificato, con locale presenza di infrastrutture tecniche, rustici ed attività agricole.	Presenti/assenti

Estratto Piano di Zonizzazione Acustica Vigente:



Classi e limiti di immissione:		dB(A)
	Classe I: aree particolarmente protette	50 - 40
	Classe II: aree prevalentemente residenziali	55 - 45
	Classe III: aree di tipo misto	60 - 50
	Classe IV: aree di intensa attivita' umana	65 - 55
	Classe V: aree prevalentemente Industriali	70 - 60
	Classe VI: aree esclusivamente industriali	70 - 70

Il Comune di Anzola d'Ossola ha approvato con apposita delibera di C.C. il Piano di Zonizzazione Acustica.

Documentazione Fotografica




Immagine 1 – Ortofoto Capannone esistente



Immagine 2 – Vista prospetto sud-ovest del capannone dalla strada comunale

Vincoli presenti sul territorio



Estratto Tav. AP1.nord – Assetto della tutela naturalistica

PARCHI E RISERVE

- Parco Nazionale della Val Grande
- Parchi e Riserve Naturali Regionali
- Zona di Salvaguardia del Parco Naturale Regionale del Veglia - Devero

AMBITI A TUTELA AMBIENTALE E NATURALISTICA

- Biotopi e Aree di Importanza Naturalistica (AIN)
- Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
- Zone di Protezione Speciale (ZPS)
- Siti di Importanza Regionale (SIR)
- Oasi faunistiche

Non sono presenti interferenze con aree a Parco, biotopi o vincoli Natura 2000 (SIC, ZPS, SIR), tutti esterni al centro abitato.

Le aree oggetto di modifica della Variante 4-2019 non sono inoltre sottoposte a vincolo ambientale ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. o a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i.

Il cimitero dista circa 800 m e nelle aree in variante non sono presenti fasce di rispetto delle captazioni idropotabili ex 94 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Sul territorio comunale non sono presenti siti contaminati, impianti per la gestione dei rifiuti, aree dedicate ad attività estrattive, medie e grandi strutture di vendita, aree con presenza di amianto naturale o aree soggette a fasce RIR.

Verifica dotazione aree a standard art. 21 L.R. 56/77

I parcheggi, essendo già presenti nell'ambito della precedente superficie commerciale (per la quale la dotazione minima era pari al 100% della superficie commerciale), risulta ampiamente soddisfatto il rapporto del 10% delle superfici a standard per la nuova attività artigianale, coerentemente a quanto definito dall'art. 21, comma 1, punto 2 della L.R. 56/77.

Risultano infatti attualmente destinati a standard 2476 mq, pari circa al 29,40% della Superficie Territoriale (8418 mq) della nuova area IC12.

C- VERIFICA DELLA COERENZA RISPETTO AI PIANI SOVRAORDINATI

RAPPORTO CON P.T.R.

Il P.T.R. della Regione Piemonte costituisce un quadro di riferimento per tutte le politiche che interferiscono con il territorio ed in particolar modo costituisce il punto di riferimento per i singoli piani provinciali.

In concreto il P.T.R. individua e norma i caratteri socio-economici, le potenzialità e le criticità dei diversi territori regionali e paesaggistici nonché definisce gli obiettivi strategici per lo sviluppo socioeconomico e gli indirizzi per la pianificazione/programmazione territoriale di provincie, comunità montane e comuni.

Attualmente è in vigore il Nuovo Piano Territoriale Regionale adottato con D.G.R. 16-10273 del 16 dicembre 2008 (pubblicata sul B.U.R. supplemento al n. 51 del 18 dicembre 2008), redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nel documento programmatico (Per un nuovo Piano Territoriale Regionale) approvato con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005 ed approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011.

Questo nuovo strumento di pianificazione contiene le scelte strategiche che la Regione intende compiere, o favorire, nei riguardi delle diverse politiche di tutela e uso del suolo. Individua, pertanto, attraverso i propri elaborati cartografici, una serie di politiche da attivare. Definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione, provvede al riordino dei piani, programmi e progetti regionali e individua i caratteri territoriali paesistici e gli indirizzi di governo del territorio.

La valenza paesistica e ambientale del PTR determina l'imposizione di vincoli specifici a tutela di beni cartograficamente individuati e prescrizioni vincolanti per gli strumenti urbanistici, nonché direttive e indirizzi per i soggetti pubblici locali.

Il territorio è stato articolato in AIT (Ambiti di Integrazione Territoriale) che costituiscono gli elementi di base per le analisi e la programmazione delle strategie di sviluppo condivise.

Il Comune di Anzola d'Ossola fa parte dell'AIT 1 Domodossola.


Per tale AIT sono stati definiti i seguenti indirizzi programmatici:

- Valorizzazione del territorio: Conservazione e gestione dell'ingente patrimonio naturalistico-ambientale e paesaggistico (parchi Alpi Veglia, Devero e Val Grande, massiccio del M. Rosa, grandi superfici boscate naturali). Controllo dell'uso e dello stato ambientale delle risorse idriche. Prevenzione del rischio idraulico, idrogeologico, sismico, industriale e da incendi. Contenimento dell'uso del suolo e riordino del sistema insediativo di fondovalle, con recupero dei siti da bonificare e delle vaste aree industriali e terziarie dismesse o sottoutilizzate e valorizzazione del sistema insediativo tradizionale (case walser). Interventi in funzione della riconversione dei settori manifatturieri maturi e dell'attrazione/incubazione di imprese e servizi capaci di differenziare le attività e frenare la riduzione del presidio umano nella montagna interna e il degrado del patrimonio architettonico tradizionale delle borgate. Particolare attenzione ai servizi formativi per la riqualificazione dell'offerta di lavoro. Realizzazione del "Parco agricolo del Toce". Attivazione di APEA in riferimento al progetto Domo 2.
- Turismo: Valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, culturali (comprese produzioni tipiche agricole e artigianali) e dei bacini sciistici per un turismo di qualità, diversificato, diffuso e sostenibile, integrato nel circuito dei laghi e inserito nelle relazioni transfontaliere con il Vallese.
- Risorse e produzioni primarie: Aumento della produzione energetica attraverso l'uso sostenibile del potenziale idroelettrico inutilizzato delle biomasse forestali integrate nella filiera boscolegname- energia, estesa all'AIT Verbania-Laghi.
- Ricerca, tecnologie, produzioni industriali: In connessione con il Tecnoparco del lago Maggiore: localizzazione di attività di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione sull'uso delle fonti energetiche rinnovabili e sulla prevenzione e il monitoraggio dei rischi ambientali. Sostegno alla riqualificazione del settore estrattivo lapideo, attraverso lo sviluppo di servizi tecnologici, commerciali, di design e formativi.
- Trasporti e logistica: Rilancio della vocazione trasportistica e logistica di Domodossola sull'asse del Corridoio 24: - adeguamento della ferrovia del Sempione in relazione all'aumento di traffico conseguente

l'apertura del Loetschberg; riuso dello scalo ferroviario e delle aree industriali vicine come insediamento inserito nella filiera logistica del quadrante regionale N-E (progetto Domo 2).

I contenuti del piano sono riassunti nella Tavola di progetto che descrive le principali componenti del territorio e definisce, sotto l'aspetto progettuale, gli interventi che si ritengono necessari sotto l'aspetto strategico.

Tav. PTR Tavola di progetto –  Localizzazione area



SISTEMA POLICENTRICO REGIONALE



INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO



TEMATICHE SETTORIALI DI RILEVANZA TERRITORIALE




 Verbanco Cusio Ossola: energie rinnovabili, risparmio e sostenibilità energetica

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'



BASE CARTOGRAFICA



Il PTR individua le strategie per il proseguimento degli obiettivi imposti ed ogni strategia prevede una serie di norme (indirizzi e direttive) che concorrono alla sua attuazione. Gli aspetti vincolistici delle norme (prescrizioni) sono invece demandati al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.).

Ai fini della pianificazione locale gli elementi vincolanti (direttive) contenuti nel PTR sono ascrivibili principalmente alla riqualificazione e tutela del paesaggio, alla difesa del suolo e salvaguardia dei territori montani. **Dalla loro analisi non sono emersi contrasti evidenti tra i contenuti della presente variante e le indicazioni di carattere regionale.**

Si segnalano le seguenti linee di indirizzo:

Art. 23 – Reti turistiche integrate – (...) *La pianificazione locale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, definisce azioni volte a:*

- Comune di Anzola d'Ossola-
Relazione Illustrativa – Variante 4-2019 art. 17bis
Matia s.p.a – Agg. Febbraio 2020

- a) valorizzare le risorse locali individuando nel patrimonio naturalistico e storico culturale le aree con maggiori potenzialità di sviluppo;
- b) valorizzare i nuclei edificati che hanno mantenuto le loro caratteristiche e valenze ambientali;
- c) favorire lo sviluppo dei sistemi museali promuovendo la connessione tra le strutture museali, artistiche e architettoniche esistenti;
- d) incentivare gli investimenti coerenti con gli obiettivi di diversificazione turistica, ampliamento della stagionalità, potenziamento e articolazione dell'offerta ricettiva;
- e) recuperare e valorizzare i percorsi escursionistici legati alla storia locale;
- f) valorizzare l'agriturismo come fonte di reddito integrativo di quello agricolo;
- g) valorizzare il turismo naturalistico tutelando la fauna selvatica e gli ecosistemi, favorendo la biodiversità.

Art. 29 – Territori montani – (...) la pianificazione locale (...) definisce azioni volte a garantire:

- a) il contenimento di ulteriori sviluppi dei processi insediativi, con particolare riferimento a quelli di tipo lineare lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale e dei sistemi insediativi dei fondovalle già densamente urbanizzati;
- b) la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato definendo tipologie edilizie, caratteri architettonici e costruttivi coerenti con la tradizione locale da applicare negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione;
- c) la salvaguardia del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alle attività artigianali tradizionali;
- d) il potenziamento attraverso la tutela e l'uso equilibrato delle risorse naturali, delle condizioni di redditività delle attività rurali da attuare anche mediante attività integrative quali l'agriturismo, il turismo rurale e naturalistico, la valorizzazione dell'artigianato locale e dei prodotti agro-silvo-pastorali;
- e) il potenziamento delle strutture destinate all'incremento della fauna selvatica;
- f) la rivitalizzazione delle borgate montane attraverso la realizzazione di interventi integrati mirati al sostegno delle attività (produttive, culturali, ambientali, di servizio) esercitate nelle stesse e al recupero architettonico e funzionale delle strutture e infrastrutture presenti nelle stesse. (...)

art. 31 – Contenimento uso del suolo – (...) la pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo dovrà rispettare le seguenti direttive:

- a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali dovranno prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare dovrà dimostrarsi l'effettiva domanda previa valutazione del patrimonio di abitazioni esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e quello da recuperare;
 - b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest'ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme;
 - c) quanto le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell'area urbana, esse dovranno essere localizzate ed organizzate in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie compositive e le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato dovranno privilegiarsi quelle legate al luogo e alla tradizione locale. (...)
- (...) In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo del suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.

Art. 32 – La difesa del suolo – (...) I Comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione, devono definire obbligatoriamente il quadro del dissesto a livello comunale in adeguamento al PAI secondo le procedure in vigore per garantire che le scelte da attuare anche attraverso strumenti concertativi o di programmazione negoziata, siano coerenti e compatibili. Sono auspicabili interventi di tipo perequativo tra comuni per favorire la realizzazione di interventi (vasche di laminazione) per la mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza dei territori.

La pianificazione locale, nella realizzazione di nuovi insediamenti per attività produttive e terziarie, residenziali, commerciali o di opere infrastrutturali dovrà privilegiare l'ubicazione in aree non soggette a pericolosità o a rischio idrogeologico; solo in seconda istanza potrà essere consentita l'ubicazione in aree di moderata pericolosità, limitando in tal modo il numero di opere esposte a rischi di natura idraulica ed idrogeologica e contenendo, al contempo i costi economici e sociali per la realizzazione di nuove opere di difesa.

I Comuni nei cui territori il PAI abbia individuato aree a “rischio molto elevato” (RME), devono definire il quadro del dissesto e della pericolosità in modo condiviso con la Regione e la provincia di appartenenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di responsabilizzazione degli enti, al fine di poter affrontare le modalità e i tempi per la revisione di tali aree. (...)

Verifica rispetto ai contenuti dell’art. 31 del PTR – Consumo di Suolo

La verifica relativa all’art. 31 deve essere effettuata rispetto al dato di Consumo di suolo urbanizzato (CSU). Dall’elaborato “Monitoraggio del Consumo di Suolo”, approvato con DGR N. 34-1915 del 27 luglio 2015, per il comune di Anzola d’Ossola si individua un CSU pari a 28 ha, CSR 0 ha, CSI 8 ha e CSC 36 ha. Dalla lettura del glossario, capitolo 2, il consumo di suolo reversibile consiste nella somma di quella tipologia di uso del suolo individuata come “Altri tipi di consumo di suolo”, richiamando la definizione essi si tratta di “suolo trasformato, a discapito di usi agricoli o naturali, per lo svolgimento di attività che ne modificano le caratteristiche senza tuttavia esercitare un’azione di impermeabilizzazione (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici, impianti fotovoltaici etc.)”.



Come di vede dall’estratto, la porzione relativa all’edificio esistente di proprietà di Matia s.p.a. è già individuata tra il suolo consumato.

L’incremento di CSU sarà quindi nullo.

RAPPORTO CON P.P.R.

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), predisposto per promuovere e diffondere la conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio, è stato adottato la prima volta con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009. A seguito della sua pubblicazione, il Piano è stato oggetto di numerosi osservazioni da parte dei soggetti a vario titolo interessati, alle quali si è provveduto a dare puntuale riscontro; dette osservazioni hanno determinato, fin da subito e in relazione ad alcune esigenze contingenti, l'integrazione delle prescrizioni dell'articolo 13 delle Norme di Attuazione, demandando a una fase successiva l'intera revisione del Piano (D.G.R. n. 6-5430 del 26 febbraio 2013 di controdeduzione alle osservazioni e anticipazione delle modifiche relative all'articolo 13 delle Norme di Attuazione).

L'elaborazione del Piano, come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è stata sviluppata congiuntamente con il MiBACT, secondo le modalità disciplinate dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 28 marzo 2008 e dal Disciplinare d'attuazione del Protocollo di intesa dell'11 luglio 2008, ed è proseguita dopo l'adozione, con specifico riferimento alla ricognizione dei beni paesaggistici e alla definizione della loro disciplina normativa. L'insieme dei contributi pervenuti ha portato a un processo di revisione e integrazione degli aspetti conoscitivi, cartografici, normativi del Ppr, volto a predisporre uno strumento di pianificazione il più possibile completo, comprensibile ed efficace. E' stato infine approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base dell'Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e la Regione Piemonte, esso rappresenta lo strumento primario per fondare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale.

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr) disciplina attraverso le presenti norme la pianificazione del paesaggio e, unitamente al Piano territoriale regionale (Ptr), definisce gli indirizzi strategici per lo sviluppo sostenibile del territorio del Piemonte.

Come enunciato all'art. 3 comma 4 delle NTA:


“Gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli, con riferimento alla tutela e valorizzazione del paesaggio devono garantire la coerenza di tutte le azioni trasformativa in progetto con quanto previsto dal Ppr, attraverso:

- a) la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale, paesaggistico e delle attività connesse;*
- b) la riqualificazione delle aree urbane e la rigenerazione delle aree dismesse e degradate;*
- c) il recupero e la riqualificazione di aree degradate in territori rurali;*
- d) il contenimento dell'edificato frammentato e disperso, al fine di evitare la dequalificazione del paesaggio modificandone in modo diffuso i connotati tradizionali”*

Il PPR enuncia quanto segue all'art 6 Valutazione ambientale strategica

- [1]. La Valutazione ambientale strategica (Vas) è uno strumento atto a valutare, a priori, gli effetti ambientali indotti dall'attuazione di un piano o di un programma, garantendo l'integrazione del principio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel processo decisionale fin dalla fase di elaborazione di tali piani o programmi.*
- [2]. La Vas costituisce un'azione fondamentale per il monitoraggio dell'attuazione del Ppr; a tal fine, l'attività di valutazione si avvale di tutti gli elementi e informazioni in possesso della Regione e del Ministero, nonché delle altre amministrazioni pubbliche.*
- [3]. Ciascun piano territoriale e settoriale, alle diverse scale, misura la sostenibilità ambientale e territoriale delle proprie previsioni in rapporto al perseguimento degli obiettivi generali e specifici del Ppr e del Ptr, così come espressi nelle rispettive Vas.*

Il Comune di Anzola d'Ossola appartiene per la parte edificata all'ambito 9 – Valle Ossola, per la parte alta montana appartiene all'ambito 13, così come riportato nella cartografia sotto riportata.




Consultate le schede contenute nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, altro strumento fondamentale nell'applicazione della tutela del P.P.R., non esistono particolari prescrizioni per le aree oggetto di variante.

Si riportano estratti delle tavole P 2 – Beni paesaggistici e P 4 – Componenti paesaggio.

La rappresentazione dei beni paesaggistici costituisce riferimento per l'applicazione della specifica disciplina dettata dalle norme di attuazione in applicazione del codice.

Di seguito si riporta lo stralcio Webgis della Tavola P2 Beni paesaggistici

 Localizzazione ambito.



Lettera c - I fiumi - i torrenti - i corsi d'acqua



Lettera c - Fasce di 150 m




Lettera g - I territori coperti da foreste e da boschi - art 16 NdA



Le Componenti paesaggistiche negli elaborati di Piano vengono suddivise in aspetti naturalistico-ambientali, storico-culturali, percettivo-identitari e morfologico-insediativi. Le componenti rappresentate nelle tavole serie P4 sono connesse con le unità di paesaggio; a ciascuna componente è associata specifica disciplina, dettagliata nelle N. di A. Si riporta lo stralcio Webgis della Tav. P4 Componenti paesaggistiche Alto VCO

○ Localizzazione ambito.



Zona fluviale allargata

Zona fluviale allargata - perimetro



SC2 - Relazioni visive tra insediamento e contesto



■ Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica - m.i. 7

Si riporta ora tabella di verifica rispetto ai contenuti dell'articolato normativo del P.P.R. Vigente:

1. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SCIABILI	
Articolo 14. Sistema idrografico	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 rappresentato nella Tav. P2);</i> - <i>zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, è costituito dalla zone A, B e C del PAI, dalle cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleovalvi e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici);</i> - <i>zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di quest'ultime coincide con la cosiddetta fascia "Galasso").</i> <p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) e le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell'art. 142 (cosiddetta fascia "Galasso").</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p>comma 7</p> <p><i>Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;</i> b. <i>assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;</i> c. <i>favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la</i> 	<p>Non sono previsti nuovi interventi nelle fasce fluviali interne. Si tratta di un capannone esistente e relative pertinenze.</p>

<p>realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;</p> <p>d. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.</p>	
<p>Direttive comma 8 <i>All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:</i></p> <p>a. verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a. e b., anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino;</p> <p>b. nelle zone fluviali "interne" prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde; II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale; III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica; IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate; V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume; <p>c. nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.</p>	<p>Non di competenza della presente variante semplificata.</p>

<p>Prescrizioni comma 11</p> <p><i>All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:</i></p> <p>a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;</p> <p>b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.</p>	<p>Non di competenza della presente variante semplificata.</p>
<p>Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto</p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (tema lineare); - insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi (SC1 - tema areale situato soprattutto in montagna e collina); - sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza (SC2 - tema areale situato prevalentemente in montagna e collina); - insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati (SC3 - tema areale situato prevalentemente in collina e nel pedemonte); - contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate (SC4 - tema areale situato prevalentemente in pianura e collina); - aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche - idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali (SC5 - tema areale situato prevalentemente in corrispondenza del sistema di canali storici e in montagna in corrispondenza delle dighe). 	
<p>Direttive comma 2</p> <p>I piani locali:</p> <p>a. possono integrare le individuazioni di cui al comma 1 distinguendo i casi in cui emerga una buona leggibilità delle relazioni o la particolarità delle morfologie localizzative o delle componenti costruite, coltivate o naturali;</p> <p>b. definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze costruite, senza alterare la morfologia e i caratteri</p>	<p>Non di competenza della presente variante semplificata.</p>


<p>dell'emergenza visiva;</p> <p>c. salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari;</p> <p>d. promuovono il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, prevedendo la rilocalizzazione o la dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche, ivi comprese le infrastrutture telematiche per la diffusione dei segnali in rete;</p> <p>e. mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 41 delle presenti norme.</p>	
Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7)	
<p><i>Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola:</i></p> <p><i>m.i.6:prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo);</i></p> <p><i>m.i.7:prevalentemente specialistica (zone a bassa densità ad uso prevalentemente misto, con alternanza di residenze e capannoni).</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 3</i></p> <p>I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione agricola prevalente; all'interno di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale.</p> <p><i>comma 4</i></p> <p>Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono previsioni e normative finalizzate a garantire che:</p> <p>a. eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20, biopermeabilità di cui all'articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all'articolo 42, e si concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3;</p> <p>b. possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti realizzabili nelle aree interstiziali all'interno o a margine di contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di</p>	<p>L'area in oggetto è interessata da un edificio esistente. La modifica è effettuata nell'ottica di valorizzazione e recupero del patrimonio esistente, coerentemente alla lettera c) del comma 4.</p>

<p>separazione tra aree libere e aree costruite;</p> <p>c. gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l'uso di caratteri tipologici coerenti con l'ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26; la progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale;</p> <p>d. siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi agricoli di aree ed edifici con diversa destinazione d'uso.</p>	
---	--

I 76 Ambiti di paesaggio in cui è stato suddiviso il Piemonte sono stati aggregati in 12 macroambiti che costituiscono una mappa dei paesaggi identitari della Regione. Ogni strategia si articola nei rispettivi obiettivi generali, descritti mediante la sintesi degli obiettivi specifici in essi contenuti; per ogni obiettivo generale sono riportati temi di riferimento e le azioni da attuare per il perseguimento dello stesso.

Stralcio della tavola P6 – Strategie e politiche per il paesaggio, ricomprende nel macroambito il Comune di Anzola d'Ossola

 Localizzazione ambito




STRATEGIA 1	RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
OBIETTIVO 1.1	Riconoscimento dei paesaggi identitari articolati per macroambiti di paesaggio (aggregazioni degli Ambiti di paesaggio - Ap)
Tem	<ul style="list-style-type: none"> Paesaggio d'alta quota (territori eccedenti 1.600 m s.l.m.) Paesaggio alpino del Piemonte Settentrionale e dell'Ossola (Ap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13) Paesaggio alpino walser (Ap 8, 20) Paesaggio alpino franco-provenzale (Ap 26, 31, 32, 33, 34, 35, 38) Paesaggio alpino occitano (Ap 39, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57) Paesaggio appenninico (Ap 61, 62, 63, 72, 73, 74, 75, 76) Paesaggio collinare (Ap 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71) Paesaggio della pianura del seminativo (Ap 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 70) Paesaggio della pianura risicola (Ap 16, 17, 18, 23, 24, 29) Paesaggio pedemontano (Ap 12, 14, 15, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 37) Paesaggio urbanizzato della piana e della collina di Torino (Ap 36) Paesaggio fluviale e lacuale Ambiti di paesaggio (Ap)
Azioni	Articolazione del territorio in paesaggi diversificati e rafforzamento dei fattori identitari (Tavola P3, articolo 10)
OBIETTIVO 1.2	Salvaguardia delle aree protette, miglioramento delle connessioni paesaggistico-ecologiche e contenimento della frammentazione
Tem	<ul style="list-style-type: none"> Aree protette Principali contesti fluviali, lacuali e di connessione ecologica
Azioni	Valorizzazione e implementazione della Rete di connessione paesaggistica (Tavola P5, articoli 42 e 44)
OBIETTIVI 1.3 - 1.4	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, dei paesaggi di valore o eccellenza e degli aspetti di panoramicità
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli del 12 al 40)
OBIETTIVI 1.5 - 1.6	Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali e nei contesti periurbani
Tem	<ul style="list-style-type: none"> Contesti periurbani di rilevanza regionale (Tavola P5, articoli 42 e 44) Progetto Strategico Corona Verde
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli del 12 al 40) Qualificazione dei sistemi urbani e periurbani (articolo 44)
OBIETTIVO 1.7	Salvaguardia delle fasce fluviali e lacuali e potenziamento del ruolo di connettività ambientale della rete fluviale
Tem	<ul style="list-style-type: none"> Principali contesti fluviali, lacuali e di connessione ecologica Contratti di fiume e di lago
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli del 12 al 40) Valorizzazione e implementazione della Rete di connessione paesaggistica (Tavola P5, articoli 42 e 44) Attuazione dei contratti di fiume e di lago (articolo 44)
OBIETTIVI 1.8 - 1.9	Rivitalizzazione della montagna e della collina e recupero delle aree degradate
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli del 12 al 40) Riqualificazione delle aree critiche, dismesse o compromesse (Tavola P4, articoli 41 e 44)
STRATEGIA 2	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA
OBIETTIVI 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5	Tutela e valorizzazione delle risorse primarie
Tem	<ul style="list-style-type: none"> Edificato Classi di alta capacità d'uso del suolo
Azioni	Contenimento del consumo di suolo (Tavole P4 e P5, articoli dal 12 al 42) Salvaguardia dei suoli con classi di alta capacità d'uso e dei paesaggi agrari (Tavole P4 e P5, articoli 19, 20, 32, 40 e 42) Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale (Tavole P2 e P4, articolo 16)

Azioni	Contenimento del consumo di suolo (Tavole P4 e P5, articoli del 12 al 42) Salvaguardia dei suoli con classi di alta capacità d'uso e dei paesaggi agrari (Tavole P4 e P5, articoli 19, 20, 32, 40 e 42) Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale (Tavole P2 e P4, articolo 16)
OBIETTIVI 2.6 - 2.7	Prevenzione e protezione dai rischi naturali e ambientali
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40)
STRATEGIA 3	INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE DI MOBILITA', COMUNICAZIONE, LOGISTICA
OBIETTIVI 3.1 - 3.2 - 3.3	Integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture autostradali, ferroviarie, telematiche e delle piattaforme logistiche
Temi	<p>— Principali reti di trasporto regionale</p> <p> Principali poli logistici</p>
Azioni	Attuazione della normativa per i complessi infrastrutturali (Tavola P4, articoli 39, 41 e 44)
STRATEGIA 4	RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA
OBIETTIVI 4.1 - 4.3 - 4.4	Integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti delle attività terziarie, produttive e di ricerca
Azioni	Attuazione della normativa per i complessi specialistici (Tavola P4, articoli 39, 41 e 44)
OBIETTIVI 4.2 - 4.5	Potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola, manifatturiera e potenziamento delle reti e dei circuiti per il turismo locale e diffuso
Temi	<p> Territori del vino</p> <p> Principali luoghi del turismo (collina, comprensori sciistici, zona dei laghi, Torino)</p>
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40)
STRATEGIA 5	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE CAPACITA' ISTITUZIONALI
OBIETTIVI 5.1 - 5.2	Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo sociale di aggregazione culturale e potenziamento delle identità locali
Temi	<p> Contratti di fiume e di lago</p> <p> Progetto Strategico Corona Verde</p> <p> Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano</p> <p> Patrimonio Mondiale UNESCO: I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato</p> <p> Siti candidati per l'inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO: Ivrea, città industriale del XX secolo</p>
Azioni	Attuazione delle reti di governance e di programmi e progetti per la qualificazione e valorizzazione del paesaggio, compresi i Progetti Europei (articoli 43 e 44)

Per quanto riguarda la **Tavola 5** ed i vincoli derivanti da essa si precisa che sul territorio del Comune di Anzola insiste la ZPS del Toce, che è però esterna dalle zone interessate dalla variante. Inoltre si tratta di un edificio esistente ed ai fini del cambio di destinazione d'uso previsto coerentemente alla variante non si prevedono opere edili.

 Localizzazione ambito.



Estratto Tav. P 5 – Siti Unesco, SIC, ZPS

D- FASE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, riguarda i programmi e i piani sul territorio, e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani.

A livello nazionale il D.Lgs. 4/2008 (correttivo al D.Lgs. 152/2006), che demanda alla regione la regolamentazione, mentre a livello regionale restano vigenti le norme antecedenti il suddetto decreto, che ne anticipano sostanzialmente i contenuti, specificando gli aspetti procedurali.

Scopo della "Verifica di assoggettabilità" è la decisione di assoggettare o meno il piano (o programma) a VAS.

Il decreto 4/2008 specifica all'art. 6 i piani da sottoporre a VAS (oggetto della disciplina), e all'art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi, individuando nell'autorità competente il soggetto che esprime l'esito della fase di verifica.

A livello regionale l'articolo 20 della L.R. 40/98 prevede l'obbligatorietà di effettuare procedure di "Compatibilità ambientale di piani e programmi" per *"gli strumenti di programmazione e pianificazione che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione"*.

La Regione Piemonte, con la DGR 12-8931 del 09.06.2008 "D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale - Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", Allegato I, ha stabilito i contenuti e il coordinamento in materia di VAS. Con l'Allegato I alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, considerata l'entrata in vigore delle l.r. 25 marzo 2013, n. 3 di modifica alla l.r. 56/77 e s.m.i., la Regione ha sostituito l'Allegato II alla citata D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008.

La nuova Legge Regionale 17/2013, che ha modificato ed integrato la L.R. 56/1977, inserisce la V.A.S. anche all'interno delle procedure di approvazione delle varianti parziali ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., nello specifico al comma 8 e 9 riporta quanto segue:

"8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS."

La fase di verifica di assoggettabilità è contestuale all'iter di approvazione della variante, il procedimento è quindi integrato, così come da capitolo "k" dell'allegato 1 alla DGR 25-2977 del 29.02.2016.

E' stato quindi elaborato un documento contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti alla variante

parziale, facendo riferimento ai criteri individuati dall'Allegato I del D.lgs n. 4/2008, correttivo del D.lgs 152/2006.

Il Comune di Anzola d'Ossola, con propria Determinazione di Giunta Comunale ha provveduto ad individuare l'Organo Tecnico di supporto all'Autorità Competente e Procedente, ai sensi del comma 1, art. 7, della L.R. n. 40/98.